

STATUTO

EVA 2011 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA LUCANIA 14

Numero REA: CS - 211753

Codice fiscale: 03111840785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

commette a me Notaio le funzioni di segretario.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, ricorda all'assemblea la necessità, al fine di intraprendere nuove iniziative di lavoro, l'adozione un'oggetto sociale più consona alle esigenze ed alla struttura della società.

Propone quindi di adottare un nuovo oggetto sociale del quale da lettura e qualora l'assemblea concordi di modificare l'art. 5 dello statuto.

L'assemblea, all'unanimità, quindi con il voto favorevole di tutti i soci

d e l i b e r a

- di modificare l'oggetto sociale con conseguente modifica dell'art 5 dello statuto sociale che aggiornato con la suddetta modifica integralmente di seguito si trascrive.

- di approvare un nuovo testo di statuto sociale aggiornato con la modifica suddetta

Le spese del presente atto si indicano, approssimativamente, in euro 1.000,00 (Euro mille).

La società sarà disciplinata dalle norme contenute nello statuto sociale che, qui di seguito, si trascrive integralmente aggiornato con la modifica teste deliberata:

"STATUTO DELLA EVA 2011 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo

B a responsabilità limitata denominata "**EVA 2011 SOCIETA' COO-**

PERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali,

agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in

Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della **società a responsabilità limitata** in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intende perseguire i principi della **mutualità prevalente** e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa non perseguirà finalità di lucro, è sarà retta dai principi di mutualità e dell'assistenza, operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale elevazione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa si prefigge di:

1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di

quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;

2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;

3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli Enti locali;

4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, in applicazione delle leggi Regionali e Nazionali, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi.

La Cooperativa si propone in particolare **lo svolgimento delle seguenti attività:**

- agricoltura, silvicoltura e pesca ,coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, coltivazione di colture agricole non permanenti, coltivazione di colture permanenti, riproduzione delle piante, allevamento di animali, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista, attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, caccia, cattura di animali e servizi connessi, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, silvicoltura ed altre attività forestali, utilizzo di aree forestali, raccolta di prodotti selvatici non legnosi, servizi di supporto per la silvicoltura, pesca e acquacoltura, estrazione di minerali da cave e miniere, estrazione di

[illegible]

vanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di pro-
dotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati,
di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie, fab-
bricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'a-
gricoltura, fabbricazione di pitture, vernici e smalti, in-
chiostri da stampa e adesivi sintetici, fabbricazione di sapo-
ni e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura,
di profumi e cosmetici, fabbricazione di altri prodotti chimi-
ci, fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, fabbrica-
zione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farma-
ceutici, fabbricazione di articoli in gomma e materie plasti-
che, fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro, fabbrica-
zione di prodotti refrattari, fabbricazione di materiali da
costruzione in terracotta, fabbricazione di altri prodotti in
porcellana e in ceramica, produzione di cemento, calcestruz-
zo, calce e gesso; taglio, modellatura e finitura di pietre;
fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali
non metalliferi, metallurgia, siderurgia, fabbricazione di tu-
bi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio,
fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione
dell'acciaio, produzione di metalli di base preziosi e altri
metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari,
fonderie, fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione
di elementi da costruzione in metallo, fabbricazione di ci-
sterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo, fabbri-

8 di 40

tura e la silvicoltura, fabbricazione di macchine per la for-
matura dei metalli e di altre macchine utensili, fabbricazio-
ne di altre macchine per impieghi speciali, fabbricazione di
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, fabbricazione di parti
ed accessori per autoveicoli e loro motori, costruzione di na-
vi e imbarcazioni, costruzione di locomotive e di materiale
rotabile ferrotranviario, fabbricazione di aeromobili, di vei-
coli spaziali e dei relativi dispositivi, fabbricazione di
veicoli militari da combattimento, fabbricazione di motocicli
e motoveicoli (inclusi i motori), fabbricazione di accessori
e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori, fabbricazione
di biciclette e veicoli per invalidi, fabbricazione di mobi-
li, fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli con-
nessi; lavorazione delle pietre preziose, fabbricazione di
strumenti musicali, fabbricazione di articoli sportivi, fab-
bricazione di giochi e giocattoli, fabbricazione di strumenti
e forniture mediche e dentistiche, riparazione, manutenzione
ed installazione di macchine ed apparecchiature e prodotti,
installazione di macchine ed apparecchiature industriali, pro-
duzione trasmissione distribuzione fornitura di energia elet-
trica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua;
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamen-
to, raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione del-
le reti fognarie, attività di raccolta, trattamento e smalti-
mento dei rifiuti; riparazione e manutenzione di estintori

(inclusa la ricarica), recupero dei materiali, attività di ri-
sanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, costruzio-
ni, costruzione di edifici, sviluppo di progetti immobiliari,
costruzione di edifici residenziali e non residenziali, inge-
gneria civile, costruzione di strade e ferrovie, costruzione
di opere di pubblica utilità, costruzione di opere di ingegne-
ria civile, lavori di costruzione specializzati, demolizione
e preparazione del cantiere edile, installazione di impianti
elettrici elettronici, idraulici di riscaldamento condiziona-
mento dell'aria, distribuzione del gas , spegnimento antincen-
dio, depurazione piscine, irrigazione ed altri lavori di co-
struzione e installazione inclusa manutenzione e riparazione,
completamento e finitura di edifici, commercio all'ingrosso e
al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, commer-
cio di parti e accessori di autoveicoli, commercio, manuten-
zione e riparazione di motocicli e relative parti ed accesso-
ri, commercio in sede fissa ed ambulante all'ingrosso al det-
taglio e intermediari del commercio di prodotti e beni alimen-
tari e non alimentari, materie prime, animali, di beni di con-
sumo finale, apparecchiature ict, di altri macchinari, attrez-
zature e forniture, di prodotti per uso domestico, articoli
culturali e ricreativi, prodotti per la persona, **trasporto e**
magazzinaggio, trasporto terrestre e trasporto mediante con-
dotte, trasporto ferroviario di passeggeri e merci, trasporti
terrestri di passeggeri e merci, trasporto di merci su strada

conto proprio e conto terzi e servizi di trasloco, trasporto	
marittimo e per vie d'acqua di merci e passeggeri, trasporto	
aereo di passeggeri e merci, trasporto spaziale di passeggeri	
e merci, magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti,	
magazzinaggio e custodia, attività di supporto ai trasporti,	
servizi postali e attività di corriere, attività dei servizi	
di alloggio e di ristorazione, fornitura di pasti preparati,	
bar e altri esercizi simili senza cucina, servizi di informa-	
zione e comunicazione, attività editoriali, edizione di li-	
bri, periodici ed altre attività editoriali, edizione di soft-	
ware, attività di produzione, post-produzione e distribuzione	
cinematografica, di video e di programmi televisivi, registra-	
zioni musicali e sonore, trasmissioni radiofoniche televisive,	
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili, teleco-	
municazioni satellitari, produzione di software, consulenza	
informatica e attività connesse, elaborazione dei dati, ho-	
sting e attività connesse; portali web, attività di servizi	
finanziari, intermediazione monetaria, attività delle società	
di partecipazione, società fiduciarie, fondi e altre società	
simili, assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, atti-	
vità ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assi-	
curative e dei fondi pensione, attività di gestione dei fon-	
di, attività immobiliari, compravendita di beni immobili ef-	
fettuata su beni propri, affitto e gestione di immobili di	
proprietà o in leasing, attività immobiliari per conto terzi,	

[illegible]

ro crediti; agenzie di informazioni commerciali, attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi, altri servizi di istruzione, corsi sportivi e ricreativi, formazione culturale, attività delle scuole guida, corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, sanità e assistenza sociale, assistenza sanitaria, ospedali e case di cura generici, servizi degli studi medici e odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini, servizi di assistenza sociale residenziale, strutture di assistenza infermieristica residenziale, strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, laboratori radiografici, laboratori di analisi cliniche, laboratori di igiene e profilassi, fisioterapia, altre strutture di assistenza sociale residenziale, altre attività paramediche indipendenti nca, assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, attività svolta da psicologi, attività degli ambulatori tricologici, servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca, attività svolta dai centri di assistenza fiscale (caf), gestione ed amministrazione del personale per conto terzi, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali, attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case

da gioco, attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre, altre attività sportive, riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni, riparazione di beni per uso personale e per la casa, lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei centri per il benessere fisico, attività di servizi per la persona, altre attività di servizi per la persona nca, attività di sgombero di cantine, solai e garage, attività di tatuaggio e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro, servizi di cura degli animali da compagnia, organizzazione di feste e cerimonie.

TITOLO III

SOCI

ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al

	raggiungimento dei fini sociali.
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento del-
	la società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra
	forma consentita dalla legislazione italiana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.
	· Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone
	indicate nell'art. 4 della legge 381/91.
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto
	salvo il diritto alla riservatezza.
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-
	se identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-

zione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 10) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;

b) la fusione o scissione;

c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

d) il trasferimento della sede sociale all'estero;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286;

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-

dite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-

serva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di

gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,

potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprez-

zo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25) Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-

tiva;	
2. approvare i bilanci;	
3. distribuire gli utili;	
4. approvare i regolamenti interni;	
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determina-	
re la misura dei relativi	
compensi;	
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
tori e dei sindaci;	
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-	
ge alla sua competenza.	
Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
riservate dal presente statuto, nonchè sugli	
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
presentano almeno un terzo dei voti complessivi della coopera-	
tiva ne abbiano fatto richiesta.	
Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea de-	
libera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, su-	
gli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni del-	

l'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue: Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 C.C.

ART. 27) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea

soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali

o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere de-

legate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione è necessaria la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31) La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice

Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

ART. 32) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione e la gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a tempo indeterminato) ed è rieleggibile: all'amministratore unico spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33) Verificatisi i presupposti di legge previsti dal-

l'art. 2477 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 34) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-

servizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 35) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 36) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-

sionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - Insolvenza - Liquidazione

ART. 37) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38) Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c..

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 39) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono

inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore

- NORMATIVA SULLA PRIVACY - I componenti dichiarano di aver richiesto e ricevuto oralmente informativa sul Regolamento Europeo nr. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), prendono atto che il "trattamento" dei "dati personali" avviene solo per adempiere obblighi legali derivanti dalla prestazione professionale richiesta e per il tempo stabilito dalle leggi, e prestano all'uopo ogni opportuno consenso. Dichiarano, inoltre, di aver consapevolezza sulla normativa prevista dal D.Lgs. nr. 231/2007 (Antiriciclaggio), e che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto, non sussistendo ulteriori finalità in frode o contrarie a leg-

ge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, nr.
74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Il presente atto è stato da me Notaio
letto al comparente che lo ha approvato. Scritto da persona
di mia fiducia a macchina su undici fogli occupati per quaran-
tuno pagine fin qui. Sottoscritto alle ore tredici.
-Firmato: ABRAMO Mariagrazia - Anna Calvelli notaio

Io sottoscritto Calvelli Anna, Notaio in Rende, ai sensi dell'art. 22
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n.
89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge
Si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella,
D.P.R. 642/1972.
Rende, 09 dicembre 2022